



SETTORE STUDI
QUESITI E MATERIALI
Impresa

29.08.19

Quesito d'Impresa n. 192-2016/I. Successione dell'accomandante e accettazione con beneficio d'inventario

Risposta del 21 giugno 2016

Si chiede se, nel caso di decesso del socio accomandante di società in accomandita semplice, il subentro nella posizione di accomandante da parte dell'erede, che abbia accettato con beneficio d'inventario, nella compagine sociale comporti una perdita del beneficio stesso alla luce del disposto dell'articolo 493 c.c.

Al riguardo deve rilevarsi come la posizione dell'erede del socio accomandante sia differente a seconda che i patti sociali derogino o meno alla disciplina di cui all'art. 2322, comma 1, c.c., il quale stabilisce che «La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte».

Tale trasmissibilità si ritiene consista non già nella semplice attribuzione agli eredi del valore monetario della quota del socio defunto ma nell'effettivo trasferimento dello *status* di socio (Ferri, *sub art. 2322*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1968, 449 ss.; Montalenti, *Il socio accomandante*, Milano, 1985, 303 ss.).

Pertanto, il disposto del comma 1 dell'art. 2322 costituirebbe una deroga alla norma generale dettata dall'art. 2284 c.c. a proposito dello scioglimento del rapporto sociale (in una società a base personale) a causa della morte del socio, norma secondo la quale i soci superstiti debbono liquidare la quota agli eredi del socio deceduto, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi e questi vi acconsentano.

La *ratio* della deroga risiede nel *favor* attribuito dalla legge alla prosecuzione dell'attività sociale anche dopo la morte del socio, evitando così lo scioglimento o un eventuale impoverimento della società derivante dalla liquidazione della quota, e ciò in considerazione del fatto che qui la successione riguarda la posizione dell'accomandante, quindi del socio capitalista ("titolare di una partecipazione ad intensità affievolita" secondo Conforti, *La società in accomandita semplice*, Milano, 2005, 471), e non imprenditore (Costi - Di Chio, *Società in generale. Società di persone. Associazione in partecipazione*, in *Giur. sist. Bigiavi*, 1991, 526). E in tale direzione va ricondotta

anche l'affermazione della giurisprudenza secondo la quale la morte del socio si configura come un evento al quale la società è indifferente, in considerazione dell'attenuata rilevanza dell'elemento personale, propria della partecipazione capitalistica del socio accomandante (Cass. 18 dicembre 1995, n. 12906, in *Foro It.*, 1997, I, 558).

Di conseguenza, si ha subentro diretto degli eredi nella posizione di accomandante del *de cuius* (in tale senso, v. App. Milano, 30 marzo 1993, in *Società*, 1993, 1217, secondo cui la trasmissione per causa di morte della quota di partecipazione dei soci accomandanti nella società in accomandita semplice è regolata dall'art. 2322 c.c., e l'accettazione della successione degli eredi, in particolare nella posizione societaria del dante causa, può desumersi anche da fatti concludenti).

Pertanto, nel caso di specie, in assenza di diversa disposizione dei patti sociali, l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato ha determinato il subingresso di quest'ultimo nella posizione di accomandante in luogo del *de cuius*, non diversamente da ciò che accade nell'ipotesi di successione nella partecipazione di socio di società di capitali.

Trattandosi, peraltro, di accettazione con beneficio d'inventario, l'erede è soggetto all'obbligo di redigere l'inventario e di procedere alla liquidazione dei creditori secondo quanto prescritto dagli artt. 484 e seguenti c.c.

Non sembra che in tale ipotesi possa venire in rilievo la regola sancita dall'art. 493 c.c., il quale stabilisce che l'erede decade dal beneficio d'inventario se aliena beni ereditari senza le dovute autorizzazioni, in quanto il subingresso automatico nella quota dell'accomandante non implica alcun atto di disposizione della partecipazione sociale e attiene esclusivamente all'ordinario meccanismo di subingresso nei beni ereditari.

La situazione sarebbe, invece, diversa, laddove i patti sociali escludessero la trasferibilità *mortis causa* della quota dell'accomandante.

L'opinione prevalente in dottrina ammette, infatti, che il contratto sociale possa contenere una clausola che stabilisca l'intrasmissibilità anche relativa della quota (nel senso della ammissibilità di siffatta clausola, Buonocore – Castellano – Costi, *Società di persone. Casi e materiali di diritto commerciale*, Milano, 1978, 524; Galgano, *Le società in genere. Le società di persone*, in *Tratt. Cicu, Messineo*, Milano, 2007, 494; Conforti, *La società in accomandita semplice*, cit. 471. *Contra*, per l'inderogabilità del comma 1 dell'art. 2322, Bussoletti, *Società in accomandita semplice*, in *Enc. Dir.*, LXII, Milano, 1990, 971; Ghidini, *Società di persone*, Padova, 1972, 650).

In tale ipotesi si avrebbe una situazione analoga a quella disciplinata dall'art. 2284 c.c., con la conseguenza che, avendo escluso il trasferimento della partecipazione dell'accomandante, i soci superstiti hanno l'obbligo di liquidare la quota agli eredi.

In alternativa alla liquidazione della quota, i soci potrebbero sciogliere la società, pervenendo così alla sua liquidazione, oppure continuarla con gli eredi del socio defunto, se questi vi acconsentano.

Laddove, quindi, gli eredi non abbiano acquisito la posizione del socio defunto nell'ambito della società, essi vantano il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa (Cass. 11 aprile 1995, n. 4169, in *Soc.*, 1995, 1183; Cass. 14 marzo 2001, n. 3671, in *Soc.*, 2001, 936, e in *Giust. civ.*, 2001, 2397, con nota di Vidiri, *Società personali di due soci e liquidazione della quota agli eredi del socio deceduto*), salvo diverso accordo tra i soci e gli eredi stessi per la continuazione della società, derivando, in tal caso, la qualifica di socio dal contenuto di tale accordo e non dallo *status* di erede del socio defunto (Cass. 23 marzo 2005, n. 6263, in *Società*, 2006, 185; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21803, in *Giust. civ. Mass.* 2006, 10; Cass. 16 febbraio 1981, n. 836, in *Giust. trib. e imp. dir.*, 1983, 263; Cass. 8 ottobre 1970, n. 1850, in *Giur. it.*, 1971, 34. Sul tema v. anche Carlini, Clericò,

Ungari Trasatti, *Morte del socio, diritti dei successori e modalità del subentro nelle società di persone*, in *Riv. not.* 2003, 1443; Palazzo, *La circolazione delle partecipazioni e la governance nelle società familiari in prospettiva successoria*, in *Riv. not.*, 2007, 1375 ss.).

Nel caso di specie, la circostanza che l'erede abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario fa sì che nell'asse ereditario soggetto a inventario sia compreso il diritto alla liquidazione della partecipazione sociale del *de cuius*.

Pertanto, un eventuale atto di "acquisizione" della partecipazione sociale del *de cuius* da parte dell'erede implicherebbe la rinuncia, di fatto, alla liquidazione prevista dall'art. 2289 c.c., con conseguente possibilità di lesione degli interessi dei creditori del *de cuius*.

Si tratterebbe, in altri termini, di un atto di disposizione di una somma di denaro che spetta alla massa ereditaria, suscettibile, quindi, di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 493 c.c.

Per effetto di tale disposizione, infatti, si ritengono soggetti ad autorizzazione gli atti di disposizione che incidono sul patrimonio ereditario, a prescindere dalla natura di atti di ordinaria o straordinaria amministrazione (Grosso – Burdese, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1977, 463, secondo cui «non si distingue se si tratti di atti di ordinaria ovvero di straordinaria amministrazione: per entrambi l'autorizzazione dovrà essere concessa soltanto sul fondamento della loro necessità ai fini di evitare un depauperamento del patrimonio ereditario, in vista della sua destinazione al soddisfacimento di creditori ereditari e legatari, i quali saranno altrimenti legittimati ad opporsi o a reclamare avverso il provvedimento già emanato»).

Conseguentemente, al fine di evitare la decadenza dal beneficio d'inventario, l'acquisizione della partecipazione sociale del *de cuius* da parte dell'erede richiede l'autorizzazione del giudice, in quanto implica un atto di disposizione del diritto alla somma di denaro che rappresenta il valore della partecipazione sociale ai sensi dell'art. 2289 c.c.

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Claudia Petraglia

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Chiara Cinti,
Mauro Leo,
Annarita Lomonaco,
Antonio Ruotolo

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT